



1.900

# Ministero della Giustizia

DISEGNO DI LEGGE A.S. 1659

*Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*

## EMENDAMENTO UNICO

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

ALLEGATO

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 161

All'articolo 1, numero 1), le parole «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

All'articolo 1, numero 2), le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio 2020».

All'articolo 2, comma 1 lettera a), le parole «ai sensi degli articoli 268 e 415-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454».

All'articolo 2, comma 1 lettera c), premettere la seguente: «0c) all'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente: "*f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.*"».

All'articolo 2, comma 1 lettera c), sostituire le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.» con le seguenti: «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.».





# Ministero della Giustizia

All'articolo 2, comma 1 lettera e), numero 1), le parole «salvo che si tratti di intercettazioni» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che risultino».

All'articolo 2, comma 1 lettera e), numero 3), le parole «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso» sono sostituite dalle seguenti: «6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso».

All'articolo 2, comma 1 lettera e), numero 3), al comma 7, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.».

All'articolo 2, comma 1 lettera f), numero 1), dopo le parole «eseguito le intercettazioni.» è aggiunto il seguente periodo: «Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari.».

All'articolo 2, comma 1 lettera f) numero 1), le parole «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso».

All'articolo 2, comma 1 lettera g), prima del numero 1) è aggiunto il seguente: «01) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1."».

All'articolo 2, comma 1 lettera g), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis."».

All'articolo 2, comma 1 lettera h) è sostituita con la seguente: «h) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole "conversazioni rilevanti," sono inserite le seguenti: "e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269"».

All'articolo 2, comma 1 lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1."».

All'articolo 2, comma 1 lettera m), dopo le parole «per via telematica gli atti» è aggiunta la seguente: «depositati».

All'articolo 2, comma 1 lettera o), capoverso «2-bis», dopo le parole «di cui all'articolo 268, comma 6.» aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di ulteriori dieci giorni su richiesta del difensore.».

All'articolo 2, comma 2 lettera a):





# Ministero della Giustizia

- 1) al secondo capoverso, sostituire le parole: «possono essere impiegati soltanto» con le seguenti: «devono essere impiegati»;
- 2) le parole «3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite»;
- 3) le parole «esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice.» sono sostituite dalle seguenti «esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica.».

All'articolo 2, comma 2 lettera b), le parole «articoli 268 e 415-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 268, 415-bis e 454».

All'articolo 2, comma 5, le parole «nonché di consultazione e richiesta di copie,» sono soppresse.

All'articolo 2, comma 8, le parole «29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

IL GOVERNO,

*Paolo D. B.*